REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 201

Anno 51 9 luglio 2020 N. 241

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 GIUGNO 2020, N. 773

Emergenza epidemiologica da COVID-19: proroga termini e scadenze procedimenti in corso e disposizioni applicative in merito alla disciplina in materia turistica e commerciale 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT 7 LUGLIO 2020, N. 11519

Approvazione modifiche all'Ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2020 e relativo testo coordinato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 GIUGNO 2020, N. 773

Emergenza epidemiologica da COVID-19: proroga termini e scadenze procedimenti in corso e disposizioni applicative in merito alla disciplina in materia turistica e commerciale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Dato atto che in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed Ordinanze del Presidente della Regione sono state adottate misure di sorveglianza sanitaria per contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, provvedimenti di sospensione delle attività economiche e sociali e di limitazione della circolazione, perdurate per tutto il periodo del cd. lock-down;

Considerato che la fase emergenziale ha inciso profondamente sulla operatività delle imprese, con particolare riferimento a quelle del settore turistico e commerciale, nonché sull'operatività della Pubblica Amministrazione, e degli Enti Locali in particolare, in ragione delle criticità connesse alla conseguente crisi di liquidità, della difficoltà nel reperire beni e servizi presso i fornitori, delle limitazioni all'operatività del personale addetto e della sospensione dei cantieri non strategici;

Preso atto che le predette condizioni hanno prodotto un inevitabile rallentamento sulle tempistiche di realizzazione dei progetti per i quali sono stati concessi finanziamenti e contributi ad imprese del settore turistico e commerciale ed agli Enti locali;

Richiamata la propria deliberazione n. 263 del 30/3/2020 con la quale, in considerazione della situazione emergenziale in corso, si è approvata la proroga al 30 giugno e al 31 luglio 2020 di termini e scadenze per presentazione domande, realizzazione progetti, rendicontazioni e adempimenti in materia turistica, commerciale e consumeristica, dando atto che "in relazione all'eventuale prolungarsi della fase di emergenza si valuterà l'opportunità di ulteriori proroghe, sia con riferimento agli atti oggetto della presente deliberazione, sia in relazione a termini e scadenze previste in altri atti, anche riferiti a successivi periodi";

Considerata la perdurante fase emergenziale e che allo stato attuale, anche nella fase di riavvio delle attività dopo il lock-down in aderenza alle misure di mitigazione del rischio covid-19, permangono condizioni ancora lontane da un totale ripristino della normalità, con particolare riferimento alle attività in ambito turistico e commerciale;

Preso atto che anche in tale fase gli Enti locali e le imprese ravvisano criticità nella realizzazione di attività e progetti per i quali abbiano ottenuto finanziamenti e contributi, con particolare riferimento ai progetti di investimento e di promozione in corso e, quindi al rispetto dei termini previsti per l'appalto dei lavori e dei servizi, inizio e fine lavori e attività, collaudi e rendicontazioni, previsti dai vigenti atti di concessione di contributi e finanziamenti per la realizzazione degli stessi;

Richiamati i procedimenti in corso dalla data dal 23 febbraio 2020, afferenti a contributi e finanziamenti concessi ad Enti locali ed imprese in attuazione delle seguenti normative:

- la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41, concernente "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49", con riferimento agli interventi di cui al Titolo III e III-Bis;
- la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26, concernente "Disciplina e interventi per lo sviluppo del Commercio Equo e Solidale in Emilia-Romagna";
- la legge regionale 27 marzo 2017, n. 4, concernente "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti";
- la legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n. 1585 del 30 settembre 2019 2019, concernente "Programma generale di intervento a favore dei consumatori ai sensi del D.M. 12 febbraio 2019 e del D.D. 17 giugno 2019 (L.388/2000, art. 148, comma 1)";
 - Legge regionale n. 19/76 e ss.mm.ii. art. 9;
- la L.R. n. 4/2016, art. 7 comma 2 lett. b), con particolare riferimento ai contributi concessi con determinazione n. 9048/2019;
- il POR FESR 2014-2020, Asse 5, azioni 6.6.1, 6.7.1, 6.6.2, 6.7.2 e 6.8.3;

Ritenuto di consentire la proroga delle scadenze dei termini degli adempimenti, relativi alla realizzazione e rendicontazione delle attività e dei progetti, a carico dei beneficiari dei contributi afferenti i procedimenti in corso, sopra richiamati, per un periodo massimo di 6 mesi, ulteriore rispetto alle eventuali proroghe già concesse o concedibili in base agli atti vigenti, demandando la valutazione e la concessione del periodo specifico di proroga al dirigente responsabile competente previa richiesta motivata da parte degli interessati, da presentarsi anche a seguito della scadenza dei termini previsti dagli atti concessori o relative convenzioni;

Ritenuto, inoltre, opportuno a seguito della riapertura dei cantieri e di ripresa dell'economia, nell'ottica di favorire i soggetti beneficiari, senza violare il principio di par condicio e senza modificare il periodo complessivo di eleggibilità della spesa stabilita dal relativo bando oltre che consentire un elevato e continuativo livello di spesa da certificare a Bruxelles, prevedere, in deroga a quanto previsto al comma 2, art. 7 delle convenzioni sottoscritte dai soggetti beneficiari del contributo POR FESR 2014-2020 -

Asse 5 nelle azioni 6.6.1 e 6.7.1, la possibilità di procedere a richieste di pagamento degli stati di avanzamento delle spese via via sostenute dai beneficiari, in luogo della richiesta annuale ivi prevista;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 881/2019, con la quale è stato approvato l'accordo di collaborazione istituzionale con Unioncamere Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la realizzazione del progetto di interesse comune denominato "Attività dell'Osservatorio regionale sul turismo per l'anno 2019";

Ritenuto di prorogare, ora per allora, al 30/6/2020 i termini per l'invio di tale rendicontazione;

Richiamato il comma 2, lett. c) dell'art. 5 Revoca dell'autorizzazione e sanzione della L.R. n. 12/1999, in materia di commercio su aree pubbliche secondo cui l'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;

Considerato che a causa dell'emergenza sanitaria nel periodo dal 23 febbraio al 17 maggio 2020 i mercati e, più in generale, il commercio su aree pubbliche, sono stati soggetti a gravi limitazioni derivanti dai provvedimenti statali e regionali di sospensione o limitazione dell'attività o comunque a condizioni straordinarie e di criticità derivanti dalla situazione emergenziale in atto:

Vista la nota del 16/6/2020 delle organizzazioni imprenditoriali del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, con la quale si è ravvisata l'opportunità di un atto regionale che chiarisca che non sono da considerarsi assenze ai sensi e per gli effetti di cui dall'articolo 5, della L.R. n. 12/1999 e ss.mm.ii., quelle avvenute nel predetto periodo emergenziale;

Dato atto che con propria Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 si è disposta dal 18 maggio 2020 la piena operatività su tutto il territorio regionale di tutte le tipologie di commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale;

Ritenuto pertanto di disporre che nel conteggio delle assenze maturate dagli operatori ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 5 (Revoca dell'autorizzazione e sanzioni) della L.R. n. 12/1999 non debba essere considerato il periodo emergenziale (dal 23 febbraio al 17 maggio 2020), non ravvisandosi in tal caso assenza dell'operatore per sua causa, ma per condizioni del tutto straordinarie derivante da cause di forza maggiore connesse alla situazione emergenziale in corso;

Richiamate le direttive attuative della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., afferenti ai requisiti e alla classificazione delle strutture ricettive;

Visti i protocolli regionali per il riavvio delle attività ricettive nel rispetto delle misure di sicurezza per la mitigazione del rischio COVID-19;

Dato atto che le predette misure possono incidere sulle modalità di erogazione dei servizi delle strutture ricettive e su specifici requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l'attribuzione del livello di classificazione delle strutture alberghiere;

Ritenuto pertanto che ove l'applicazione delle misure di mitigazione del rischio da COVID-19 non consenta, durante il periodo

emergenziale, il mantenimento dei requisiti di servizio previsti per livello di classificazione non si determini un declassamento del livello di classificazione delle strutture stesse;

Dato atto, infine, che al punto 4 del deliberato della propria deliberazione n. 263 del 30 marzo 2020 con cui si sono modificate le scadenze previste cronoprogramma della convezione con le Associazioni dei consumatori di cui alla propria deliberazione n. 2096/2019 è stato riportato, per mero errore materiale, con riferimento alla fase di "Trasmissione resoconto a Regione Emilia-Romagna" la scadenza del 28 gennaio 2021 anziché del 28 febbraio 2021;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21/1/2020, avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;
- n. 1059 del 3 luglio 2018, concernente "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Vista la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/2/2018 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio "Turismo, Commercio e Sport";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di consentire la proroga delle scadenze dei termini degli adempimenti, relativi alla realizzazione e alla rendicontazione delle attività e dei progetti, a carico dei beneficiari dei contributi afferenti ai procedimenti in corso, richiamati in premessa, per un periodo massimo di 6 mesi, dando atto che detto termine è da considerarsi aggiuntivo rispetto alle eventuali proroghe già concesse o concedibili in base agli atti vigenti;

- 2. di demandare la valutazione e la concessione del periodo specifico di proroga al dirigente responsabile competente, previa motivata richiesta da parte degli interessati, da presentarsi anche a seguito della scadenza dei termini previsti dagli atti concessori o relative convenzioni;
- 3. di prorogare al 30/6/2020 i termini per l'invio della rendicontazione di cui alla propria deliberazione n. 881/2019;
- 4. di prevedere, in deroga a quanto previsto al comma 2, art. 7 delle convenzioni sottoscritte dai soggetti beneficiari del contributo POR FESR 2014-2020 Asse 5 nelle azioni 6.6.1 e 6.7.1 e senza la necessità di procedere a ulteriore stipula delle medesime, al fine di evitare un aggravamento formale del procedimento, la possibilità di procedere a richieste di pagamento degli stati di avanzamento delle spese via via sostenute dai beneficiari, in luogo della richiesta annuale ivi prevista;
- 5. di stabilire che nel conteggio delle assenze maturate dagli operatori del commercio su aree pubbliche ai fini della revoca

- dell'autorizzazione di cui all'art. 5, (Revoca dell'autorizzazione e sanzioni) della L.R. n. 12/1999, non debba essere considerato il periodo emergenziale (dal 23 febbraio al 17 maggio 2020);
- 6. di stabilire che ove l'applicazione delle misure di mitigazione del rischio da COVID-19, citate in premessa, non consenta, durante il periodo emergenziale, il mantenimento dei requisiti di servizio previsti per livello di classificazione non si determini un declassamento del livello di classificazione delle strutture stesse:
- 7. di rettificare il punto 4 del deliberato della propria deliberazione n. 263 del 30/3/2020 prevedendo al 28 febbraio 2021 la scadenza della fase di "Trasmissione resoconto a Regione Emilia-Romagna" del cronoprogramma della convezione con le Associazioni dei consumatori di cui alla propria deliberazione n. 2096/ 2019;
- 8. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- 9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT 7 LUGLIO 2020, N. 11519

Approvazione modifiche all'Ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2020 e relativo testo coordinato

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- l'articolo 105 del D. lgs. 112/1998;
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed in particolare:
- la lettera e ter) del comma 1 dell'art. 2, in base al quale spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 dello stesso art. 2 della L.R. 9/2002;
- il comma 5 dell'art. 2 che stabilisce che le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge, non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 9/02", nelle sezioni ancora applicabili;

Dato atto che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle sopracitate Direttive prevede che la Regione adotti apposito provvedimento - Ordinanza Balneare - per la disciplina dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;

Richiamata l'Ordinanza balneare n. 1/2019, approvata con atto dirigenziale n 4234/2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Preso atto che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020: "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'arti-

colo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19";

Dato atto che il sopracitato decreto n. 82/2020 sono stati recepiti e pubblicati:

- l'allegato 2: "INDICAZIONI TECNICHE PER LE ATTI-VITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN RELAZIONE AL RISCHIO SARS CoV-2 A";
- l'allegato 6: Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DE-GLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna, documento redatto in collaborazione con la Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Marittima della Regione Emilia-Romagna e condiviso in data 12 maggio 2020 con le Associazioni di categoria e sindacali del territorio ed i Comuni individuati in rappresentanza delle Destinazioni Turistiche;

Richiamato altresì il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 21/5/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", con il quale si è disposta la riapertura degli stabilimenti balneari a decorrere dal 23 maggio 2020 nel rispetto delle misure di cui al sopra citato Protocollo;

Richiamata "Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020. (In vigore fino al 31/12/2020)", approvata con Determina dirigenziale n. 8556 del 21 maggio 2020 pubblicata sul BURT n. 165 del 22 maggio 2020, con la quale sono state recepite le misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al citato Protocollo nell'ambito dell'ordinanza balneare per il 2020;

Dato atto che l'ordinanza 1/2019 resta in vigore, ma, per l'anno 2020, le parti incompatibili con l'ordinanza straordinaria n. 1/2020 sono disapplicate fino al termine di validità dell'ordinanza straordinaria n. 1/2020;

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6/6/2020 "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" con il quale si è disposto che a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le diposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del Decreto;

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/06/2020 "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" con il quale si è disposto che a decorrere dal 19 giugno 2020, sono consentite le attività delle discoteche secondo le disposizioni dettate dalle "Linee guida per discoteche" allegato n. 4, parte integrante e sostanziale del Decreto;

Preso atto che il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE al punto 8 "Intrattenimento e pubblico spettacolo" della Sezione A)Stabilimenti balneari prevede che si dovrà fare riferimento alla specifica disciplina vigente in materia di misure anticovid per dette attività, proponendo, nelle more dell'adozione di tali misure, di introdurre nelle ordinanze balneari di vietare gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali di qualsiasi genere, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di "ascolto" con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale e di vietare qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti es: ballo, happy hours, degustazioni a buffet, etc., con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma che promuova attività a favorire raggruppamenti anche se rientranti nel medesimo

Preso atto che con i Decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6/6/2020 e n. 109 del 12/6/2020 si sono consentite le attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio covid-19 stabilite nelle linee guida di cui ai rispettivi Allegati 1 e 4, che pertanto costituiscono i riferimenti dispositivi per l'esercizio di tali attività sul territorio regionale;

Considerato che risulta superato quanto previsto sul tema dell'Ordinanza Balneare Straordinaria 2020 e ravvisata pertanto l'esigenza di adeguare le disposizioni al quadro dispositivo determinatosi con i provvedimenti in materia di mitigazione del rischio covid-19 successivamente intervenuti;

Ritento pertanto di modificare "Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020" come segue:

1) la parte di premessa precedente al dispositivo, dopo:

"VISTI gli allegati al DPGR n. 82/2020 n.1 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna", n. 2:" Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna" e n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna;"

è integrata con i seguenti paragrafi:

"Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6/6/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" ed in particolare l'allegato n. 1 "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/6/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE

ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEG-GE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" ed in particolare l'allegato allegato n. 4 "Linee guida per discoteche", parte integrante e sostanziale dello stesso;";

- 2) la lettera d) del comma 2 dell'art. 2 ULTERIORI PRE-SCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE del dispositivo è sostituita come segue:
- "d) In merito alla possibilità di svolgere manifestazioni, eventi, intrattenimenti etc. occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni regionali e statali in materia di misure per la mitigazione del rischio COVID-19. Gli esercizi in possesso di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento in base alle vigenti normative potranno svolgere dette attività nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 previste rispettivamente per il pubblico spettacolo ed il pubblico intrattenimento nelle "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" e nelle "Linee guida regionali per le discoteche", citate in premessa, per quanto compatibili. Le manifestazioni di breve durata indicate al comma 2 dell'art 4 dell'ordinanza balneare 1/2019 (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) sono consentite esclusivamente ove la specifica tipologia (sportiva, ludico-ricreativa, culturale etc.) sia consentita dai vigenti provvedimenti regionali e nazionali in materia di mitigazione del rischio covid-19 e nel rispetto dei limiti e delle misure da essi previsti, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento. È inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti."

Richiamati, inoltre:

- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400" e successive modificazioni;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";
- la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e succ. mod. recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- Il D.M. 15/7/2003, n. 388 con particolare riferimento agli allegati 1 e 2 inerenti il contenuto delle cassette di pronto soccorso;

Viste:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;

Richiamate, infine, le seguenti deliberazioni:

nn. 56/2016, 270/2016, 622/2016, 702/2016, 1107/2016, 1681/2017, 121/2017, 975/2017, 1059/2018;

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/2/2018, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport";

Dato atto che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina

Per le motivazioni riportate in premessa:

- 1. di adeguare l'"Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020", approvata con Determina dirigenziale n. 8556 del 21 maggio 2020 e pubblicata sul BURERT n. 165 del 22 maggio 2020, alle disposizioni regionali in materia di mitigazione del rischio COVID-19 successivamente intervenute;
- 2. di modificare a tale fine l'"Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020" come segue:
 - la parte di premessa precedente al dispositivo, dopo:
- "VISTI gli allegati al DPGR n. 82/2020 n.1 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna", n. 2:" Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CON-SUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna" e n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna;"

è integrata con i seguenti paragrafi:

"Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6/6/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEG-GE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" ed in particolare l'allegato n. 1 "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" parte integrante e sostanziale dello stesso:

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/6/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" ed in particolare l'allegato allegato n. 4 "Linee guida per discoteche", parte integrante e sostanziale dello stesso;"

- la lettera d) del comma 2 dell'art. 2 ULTERIORI PRE-SCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE del dispositivo è sostituita come segue:
- "d) In merito alla possibilità di svolgere manifestazioni, eventi, intrattenimenti etc. occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni regionali e statali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19. Gli esercizi in possesso di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento in base alle vigenti normative potranno svolgere dette attività nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio covid-19 previste rispettivamente per il pubblico spettacolo ed il pubblico intrattenimento nelle "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" e nelle "Linee guida regionali per le discoteche", citate
- in premessa, per quanto compatibili. Le manifestazioni di breve durata indicate al comma 2 dell'art 4 dell'ordinanza balneare 1/2019 (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) sono consentite esclusivamente ove la specifica tipologia (sportiva, ludico-ricreativa, culturale etc.) sia consentita dai vigenti provvedimenti regionali e nazionali in materia di mitigazione del rischio covid-19 e nel rispetto dei limiti e delle misure da essi previsti, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento. È inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti.";
- 3. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato recante: "Testo coordinato dell'Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020. (in vigore fino al 31/12/2020)";
- 4. di pubblicare la presente determina, unitamente all'allegato, nel Bollettino Ufficiale regionale telematico.

La Responsabile del Servizio Paola Bissi



ASSESSORATO TURISMO COMMERCIO DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO COMMERCIO E SPORT

TESTO COORDINATO DELL'ORDINANZA ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS

N. 1/2020 (in vigore fino al 31/12/2020)

VISTA	l'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna 1/2019 approvata con determinazione dirigenziale n 4234/2019, valida a partire dal 2019 e in vigore fino a modifica o sostituzione;
VISTA	la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA	l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTA	l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
VISTO	il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
VISTA	l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
VISTI	i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 del 22 marzo, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
RICHIAMATI	i decreti del Presidente della Giunta regionale, n. 74/2020, n. 75/2020, adottati ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
VISTO	il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

il decreto del presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020: "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", (in seguito indicato come DPGR n. 82/2020) con cui è stata disposta a partire dal 18 maggio 2020 l'apertura delle spiagge e degli arenili e a partire dal 25 maggio 2020 la riaperture delle strutture balneari;

VISTO

VISTI

gli allegati al DPGR N. 82/2020 N.1 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna", n. 2:" Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna" e n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna";

Visto

Il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 06/06/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" ed in particolare l'allegato n. 1 "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/06/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19" ed in particolare l'allegato allegato n. 4 "Linee guida per discoteche", parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO

che l'allegato 6 al DPGR N. 82/2020 è stato redatto in collaborazione con la Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, la Direzione Marittima della Regione Emilia-Romagna e condiviso in data 12 maggio 2020 con le Associazioni di categoria e sindacali del territorio ed i Comuni individuati in rappresentanza delle Destinazioni Turistiche;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 21/05/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" con il quale è stata anticipata l'apertura delle strutture balneari al 23 maggio 2020;

SENTITE

le amministrazioni comunali dei comuni costieri, le associazioni sindacali di categoria e dei consumatori e l'autorità marittima nella riunione in videoconferenza del 21 maggio 2020;

VISTI

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005";

VISTI

gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori:

DATO ATTO

che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- La presente ordinanza contiene disposizioni per l'applicazione delle misure per la mitigazione del rischio di contagio da covid-19 per l'esercizio in sicurezza delle attività negli arenili nella stagione balneare 2020, in base al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna".
- 2. La presente ordinanza non sostituisce l'ordinanza balneare n 1/2019, ma la integra e sostituisce solo per guanto diversamente disposto. I contenuti della presente ordinanza sono in ogni caso prevalenti.
- 3. E' fatto obbligo di esporre la seguente ordinanza in modo visibile all'interno degli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere gestite dai Comuni.
- 4. Le scadenze previste nell'ordinanza balneare 1/2019 se incompatibili con la presente ordinanza non hanno validità per l'anno 2020, in particolare, non si applica la scadenza del 30 aprile 2020 per la presentazione dei piani di salvamento ai comuni. Le scadenze per l'invio di comunicazioni non sono applicabili nel 2020: la comunicazione può essere fatta in qualsiasi momento ma almeno 3 giorni prima dall'inizio dell'attività.
- 5. La stagione balneare 2020 è compresa tra il 23 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020; la stagione balneare estiva è compresa fra il 23 maggio 2020 e il 25 ottobre 2020; l'attività balneare è compresa fra il 13 giugno e il 13 settembre 2020.
- 6. Le strutture balneari di cui all'art 5 dell'ordinanza balneare 1/2019, per l'anno 2020, devono esercitare l'attività nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai Protocolli allegati n. 2 e n. 6 del Decreto del Presidente della Regione n 82/2020. Le predette strutture possono restare chiuse per la stagione balneare 2020 qualora non siano in grado di garantire i livelli minimi di sicurezza previsti dai sopra citati protocolli. In caso di apertura, nel periodo della stagione balneare estiva, le strutture balneari possono svolgere attività connesse all'elio terapia, le attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento solo se non prevedono assembramenti e consentono il rispetto dei principi di distanziamento individuale stabiliti per il contenimento del Covid, e in particolare nei limiti con i vincoli e le indicazioni stabiliti dai successivi articoli 3 e 4 e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali. Nel periodo dal 25 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 le strutture balneari sono aperte per elioterapia e altre attività consentite nel rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento.

Nel periodo dal 13 giugno al 13 settembre 2020 le strutture balneari aperte e i Comuni per le spiagge libere presidiate, devono garantire i servizi di salvamento secondo le modalità indicate all'art. 5 paragrafo C) e comma 6 dell'ordinanza balneare 1/2019 e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima territorialmente competente Gli addetti al salvamento mantengono le funzioni e i compiti afferenti la sicurezza della balneazione, secondo quanto previsto dalle Ordinanze delle Autorità preposte. Negli altri periodi i Comuni e i titolari degli stabilimenti balneari non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento e in tal caso devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".

- 7. I Comuni devono provvedere con proprio atto a definire criteri e modalità, applicabili nella stagione 2020, per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere, nel rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 4, ivi compresi i servizi di salvamento da garantire in base alle disposizioni dell'ordinanza balneare n. 1/2019. I comuni con lo stesso atto potranno definire disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare assembramenti sia nelle zone a fronte di concessioni che nelle zone di spiaggia libera.
- 8. Per la stagione 2020 i Comuni possono prevedere il divieto di accesso in spiaggia durante le ore notturne e comunque fuori dagli orari degli stabilimenti balneari. Il divieto è applicabile anche alle attività di cui al comma 7) dell'art 1 dell'ordinanza balneare n 1/2019.
- 9. Nel rispetto delle persone diversamente abili per consentire la libera fruizione della spiaggia e l'accesso al mare sia negli stabilimenti balneari che nelle spiagge libere gestite dai Comuni devono essere messe in atto tutte le cautele necessarie.
- 10. I Comuni possono determinare, con apposita Ordinanza integrativa, le modalità e gli orari di apertura delle attività economiche complementari alle strutture balneari, localizzate sulle aree demaniali, limitatamente

- alle sole attività consentite in base alle disposizioni nazionali e regionali per il contrasto del coronavirus e nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio Covid-19.
- 11. I limiti e le prescrizioni contenuti nell'ordinanza n 1 /2019 e nella presente Ordinanza costituiscono requisiti essenziali da salvaguardare. I Comuni, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 ss.mm.ii., possono, con propria Ordinanza, stabilire termini, criteri e modalità finalizzati a incrementare l'adozione di comportamenti rispettosi di tali misure di sicurezza e prevenzione del coronavirus sia la qualità dell'offerta, previa consultazione delle associazioni di categoria dei concessionari del settore balneare, sindacali e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 2

ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

1. Sulle spiagge e nel mare dei Comuni costieri devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Il rispetto di norme e direttive è una precisa responsabilità individuale da parte dei fruitori delle spiagge e dei clienti degli stabilimenti balneari e, a tal fine, dovrà essere assicurata nelle spiagge libere e negli stabilimenti balneari adeguata informazione mediante il posizionamento in luoghi ben visibili idonei cartelli plurilingue o depliants informativi atti ad informare la clientela dei corretti comportamenti da mantenere in spiaggia e in acqua, nonché sulle attività sportive vietate e consentite in spiaggia ed in acqua che quindi potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

Le informazioni di carattere generale riguardano in particolare:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti – la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.
- Sulle spiagge dei Comuni costieri, oltre a quanto disposto dall'art 4 dell'ordinanza balneare 1/2019, è
 vietato:
 - a) A parziale modifica di quanto disposto dalla lettera i) del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza n. 1 2019, praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale del previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio covid-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. I giochi la cui pratica consente il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, sono permessi nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari ad esempio le aree polifunzionali di cui alla Ordinanza Regionale n° 2/2004. I Concessionari hanno comunque l'obbligo di adottare le cautele previste alla citata lettera i del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza balneare n. 1/2019.
 - b) In generale l'attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia (racchettoni singolo) o in acqua (come nuoto,

windsurf, sup e kitesurf) potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, calcetto etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle federazioni per la pratica sportiva (CONI, FEDERAZIONI SPORTIVE) o da specifici protocolli regionali, inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate. In merito alla possibilità di svolgere tornei o competizioni sportive occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni statali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19.

- c) A parziale modifica della lettera I) del comma 1 dell'art 4 dell'ordinanza balneare n. 1/2019, montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di qualsiasi dimensione se non permettono il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- d) In merito alla possibilità di svolgere manifestazioni, eventi, intrattenimenti etc. occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni regionali e statali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19. Gli esercizi in possesso di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento in base alle vigenti normative potranno svolgere dette attività nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio covid-19 previste rispettivamente per il pubblico spettacolo ed il pubblico intrattenimento nelle "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" e nelle" Linee guida regionali per le discoteche", citate in premessa, per quanto compatibili. Le manifestazioni di breve durata indicate al comma 2 dell'art 4 dell'ordinanza balneare 1/2019 (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) sono consentite esclusivamente ove la specifica tipologia (sportiva, ludico-ricreativa, culturale etc.) sia consentita dai vigenti provvedimenti regionali e nazionali in materia di mitigazione del rischio covid-19 e nel rispetto dei limiti e delle misure da essi previsti, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento. E' inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti.

ART. 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

- 1. Gli stabilimenti balneari attivi nella stagione 2020 sono aperti al pubblico, almeno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
- 2. Al fine di garantire il controllo degli utenti degli stabilimenti, i Comuni con proprio atto potranno individuare, ove ne sussistano le condizioni entro una distanza ragionevole, specifici percorsi esterni alle aree in concessione utilizzabili per raggiungere la spiaggia libera e la battigia, inibendo il passaggio all'interno delle aree in concessione di persone che non siano ospiti degli stabilimenti per il raggiungimento di zone di spiaggia libera o il raggiungimento della battigia. In tal caso i gestori o gli stewarts di spiaggia dovranno dare indicazione dei percorsi alternativi utilizzabili. I Comuni, con proprio atto, potranno prevedere la possibilità per i concessionari di un contingentamento degli ingressi agli stabilimenti balneari, nonché consentire di chiudere di notte l'accesso agli stabilimenti balneari, comunque con strutture provvisorie e di facile rimozione, ove il possibile accesso di persone nelle ore notturne possa pregiudicare il mantenimento dei livelli di sicurezza delle misure anticovid (disinfezione delle strutture e attrezzature).
- 3. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, aperti nella stagione turistica 2020 contestualmente all'apertura oltre agli obblighi già previsti dall'ordinanza balneare 1/2019 devono applicare le seguenti misure:
 - a) Deve essere redatto un Registro e/o apposite check-list per fase e/o attività, un documento in cui verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo la data, gli orari, le pulizie, igienizzazione e sanificazioni, i prodotti utilizzati, il personale che avrà condotto le operazioni, ed altre indicazioni ritenute utili dal gestore.
 - b) Deve essere data una adeguata informazione alla clientela consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi e cartellonistica plurilingue.

- c) Il personale addetto al ricevimento e all'accompagnamento dei clienti agli ombrelloni (stewarts di spiaggia), appositamente formato, dovrà fornire informare i clienti sui corretti comportamenti e fornire tutte le indicazioni necessarie.
- d) E' consigliata la numerazione delle postazioni/ombrelloni e l'annotazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili e per eventuali indagini di natura sanitaria.
- e) Le disposizioni previste dal comma 5 della sezione A dell'articolo 5, dell'ordinanza n 1/2019 sono sostituite, per la stagione 2020, dalle seguenti:
 - e1. Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
 - e2. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.

Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detta condizione afferisce alla responsabilità individuale e sarà dichiarata dai clienti, per cui non compete al gestore dello stabilimento balneare alcuna verifica in merito.

- I servizi di Ristorazione-bar dovranno essere gestiti nel rispetto delle linee guida regionali n. 2: " Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza e delle "INDICAZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN RELAZIONE AL RISCHIO SARS CoV-2 A" e delle indicazioni dettagliate sulle buone prassi igieniche per la preparazione e somministrazione di alimenti nell'attività di bar e ristorazione sono descritte nelle "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2", allegate al DPGR n. 82/2020. Al fine di limitare l'accesso al locale bar e ristorante e ampliare il servizio di somministrazione rispetto alla capienza dei posti nell'area di somministrazione, è consentita e promossa l'attivazione da parte delle imprese sull'arenile di un servizio di delivery su ordinazione all'ombrellone-lettino nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ove e per quanto possibile si dovrà privilegiare l'allocazione dell'area di somministrazione all'aperto. A tal fine, onde promuovere e favorire altresì il maggiore distanziamento tra i tavoli, i Comuni con proprio atto potranno consentire anche il posizionamento di tavoli e dei relativi sistemi di ombreggio, anche temporaneo, nelle cd. aree polifunzionali.
- g) Deve essere assicurata la pulizia e disinfezione quotidiana, con soluzione igienizzante a base di cloro, o altro prodotto igienizzante previsto dalle normative sanitarie dei seguenti locali, ambienti, postazioni di lavoro, e aree comuni, con le relative modalità, (per le aree destinate alla ristorazione si applicano in termini di pulizia e disinfezione le direttive delle linee guida n 2 del DPGR n. 82/2020):
 - g.1 attrezzature di spiaggia in dotazione (quali sedie, sdraio lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti): pulizia quotidiana e disinfezione periodica, e comunque ad ogni cambio di clientela.
 - g.2 Servizi igienici (sia per clientela che lavoratori): pulizia dei servizi igienici più volte, in relazione all'afflusso dei clienti, durante la giornata e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura. All'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.
 - g.3 Docce: deve essere garantita a pulizia giornaliera con le modalità ordinarie seguite prima dell'epidemia COVID mentre è prevista una disinfezione a fine giornata. Si promuove l'utilizzo delle docce all'aperto che hanno minori esigenze di disinfezione delle superfici.

g.4 Cabine: disinfezione ad ogni cambio di clientela. Se si usano come spogliatoi occorre posizionare Kit con accessori per autopulizia come nei servizi igienici. Si raccomanda di evitare usi promiscui ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale.

Dettagli su frequenza, modalità operative e distinzioni tra pulizia, disinfezione e sanificazione da applicare nelle operazioni di pulizie e di igienizzazione sono rinvenibili nel documento "Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2".

La sanificazione è un intervento straordinario la cui necessità deve essere valutata in funzione del rischio.

- h) Deve essere garantita la disponibilità in vari punti dello stabilimento di erogatori con soluzione disinfettante per l'igienizzazione delle mani, in particolare all'ingresso dell'area bar/ristorante.
- i) Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli ospiti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell'area di somministrazione o nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.
- Sono vietate manifestazioni, attività di animazione e di intrattenimento con le caratteristiche indicate alla lettera c) comma 2 dell'articolo 2.
- k) Le aree gioco per bambini devono essere delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all'interno dell'area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste. Al riguardo costituisce utile riferimento specifica regolamentazione regionale in materia di mitigazione del rischio covid-19 dei Centri Estivi. Ove dotate di attrezzature queste devono essere disinfettate periodicamente.
- I giochi da spiaggia e le attività sportive sono consentite esclusivamente negli spazi dedicati (aree polifunzionali) e sempre mantenendo il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalla vigente normativa con le indicazioni specifiche indicate alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.
- m) Per l'utilizzo di Piscine, vasche idromassaggio e aree benessere ai divieti e alle prescrizioni delle disposizioni regionali o nazionali vigenti in materia di mitigazione del rischio covid-19.
 Ove non fosse possibile garantire un utilizzo in sicurezza di tali strutture occorrerà inibirne l'accesso e l'utilizzo.

Art 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE

- 1. Per l'anno 2020 l'accesso e la fruizione delle spiagge libere è consentito secondo i criteri e le modalità individuati dai Comuni che, in base a quanto previsto nelle linee guida n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna"; con proprio atto, sentite le associazioni di categoria dei concessionari del settore balneare, sindacali e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale, definiscono le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio covid-19, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche dei lidi, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori delle spiagge del proprio territorio in relazione alla stagione balneare
- 2. I comuni per la stagione balneare estiva 2020 individuano e promuovono le zone di spiaggia libera destinate alla balneazione più rilevanti per collocazione, affluenza e fruizione di bagnanti, che saranno presidiate secondo le modalità definite nell'atto di cui al comma 1.
- 3. In tutte le spiagge libere deve essere garantito quanto segue:
 - a) Nei punti di accesso alle spiagge libere deve essere affissa una cartellonistica plurilingue riportante con chiarezza e sinteticità le condotte da tenere (distanziamento interpersonale di

- almeno un metro, divieto di assembramento ed eventuali altre disposizioni) sia in spiaggia che in acqua.
- b) I fruitori della spiaggi libera, devono rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc.) le medesime misure previste, dalla presente ordinanza, per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari.
- c) Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici, ove presenti, in particolare per le zone di spiagge libere nelle quali, in base alle disposizioni del comma 1 lettera j) dell'art 4 dell'ordinanza balneare n.1 2019, sia consentito l'accesso di animali.
- d) Deve essere garantito il servizio di salvamento con le modalità indicate dal paragrafo C) dell'art. 5 dell'ordinanza n. 1/2019, dove non è garantito il servizio di salvamento i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".
- 4. I Comuni nella propria regolamentazione potranno altresì essere prevedere, ove se ne ravvisi l'opportunità, quali ulteriori misure di mitigazione del rischio covid-19:
 - 4.1 eventuali limitazioni ai frequentatori delle spiagge libere di accedere via mare o battigia alle strutture balneari adiacenti (salvo le emergenze o esigenze volte a garantire l'accesso ai servizi dello stabilimento balneare);
 - 4.2 disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di transito) per evitare assembramenti.

ART. 5

DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA AMBULANTE E DELLE SCUOLE DI VELA E DI NUOTO

- 1. Sull'arenile le attività commerciali, fotografiche e ritrattistiche ambulanti sono ammesse a condizione che garantiscano l'applicazione di tutte le misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento e l'applicazione delle misure di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna di cui all'allegato n.1 del DPGR N. 82/2020, in quanto compatibile. E' fatto salvo quanto diversamente disposto dai Comuni con proprio atto, nel rispetto delle misure di misure di sicurezza volte a mitigare il rischio covid-19.
- 2. Le scuole di nuoto o di vela sono consentite nei limiti e nel rispetto delle disposizioni regionali o nazionali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19 per dette attività e comunque nel rispetto delle misure atte a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento.

ART. 6

DISPOSIZIONI FINALI

- I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte, sono inoltre applicabili le sanzioni previste per coloro che non rispettano le misure di contenimento della pandemia da coronavirus indicate nelle vigenti norme e ordinanze.
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, limitatamente agli aspetti relativi alla disciplina del servizio di salvamento, si rimanda alle Ordinanze di sicurezza balneare, emanate dai Capi di Circondario Marittimo, nell'ambito delle proprie giurisdizioni di competenza.

3.	La presente Ordinanza ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
	Telematico della Regione Emilia-Romagna fino al 31/12/2020, alla scadenza torna in vigore in tutte le sue
	parti l'ordinanza n. 1/2019 fatte salve diverse successive disposizioni.

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.